

INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI TRAMITE PORTALI

Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali di rischio relative a quanto indicato nell'Art. 15 del Regolamento Consob.

- Informazioni relative al rischio di perdita dell'intero capitale investito ed al rischio di illiquidità

Le azioni o quote rappresentative del capitale sociale delle società che possono raccogliere capitali tramite portali di equity crowdfunding non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e costituiscono pertanto per l'investitore un rischio d'investimento maggiore rispetto alla tradizionale partecipazione al capitale di una qualunque società quotata.

Un investimento in equity crowdfunding può pertanto comportare il forte rischio di perdita dell'intero capitale investito.

Tale rischio deve fare prendere coscienza al cliente della necessità di adottare specifiche precauzioni affinché il capitale investito direttamente nella startup, PMI innovativa o piccola e media impresa (ovvero negli OICR o società di capitali che, a loro volta, investono prevalentemente in piccole e medie imprese), non rappresenti una porzione significativa del proprio patrimonio e che non sia destinato ad un obiettivo d'investimento di breve o medio periodo.

Lo strumento finanziario di partecipazione al capitale di una PMI (sia in caso di investimento diretto nel capitale delle società, sia in quello di investimento indiretto tramite OICR o società di capitali che a loro volta investono in PMI) è definito "illiquido", per ciò intendendosi che l'investitore può avere difficoltà nel trovare una controparte interessata all'acquisto della quota di partecipazione nella quale ha investito, nonché nella eventuale determinazione del relativo prezzo.

- Informazioni relative al divieto di distribuzione degli utili previsto per le start-up innovative dall'art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

L'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede, per le start-up innovative, il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di start-up innovativa (attualmente pari a 60 mesi dalla data di iscrizione all'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese).

- **Informazioni relative al trattamento fiscale degli investimenti in start-up innovative e PMI innovative, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi**

La legge di bilancio 2017 ha introdotto importanti novità in tema di agevolazioni per gli investimenti in start-up e PMI innovative, aumentando le aliquote dei relativi incentivi fiscali, precisandosi che quelli applicabili alle PMI innovative (a differenza di quelli previsti per le start-up innovative) ad oggi non hanno ancora ottenuto il via libera della Commissione europea:

- gli investitori persone fisiche che a partire dal 2017 (e pertanto dalla dichiarazione dei redditi 2018) effettuano investimenti nel capitale sociale di start-up innovative (e, una volta ottenuto il via libera della Commissione europea, di PMI innovative) possono beneficiare di una detrazione dall'imponibile IRPEF pari al 30% di quanto investito. È fissato, per le persone fisiche, un limite quantitativo massimo all'investimento su cui determinare la detrazione, pari a euro 1.000.000 annui, con un periodo minimo di mantenimento dell'investimento di 3 anni;
- gli investitori persone giuridiche che a partire dal 2017 effettuano investimenti nel capitale sociale di start-up innovative (e, una volta ottenuto il via libera della Commissione europea, di PMI innovative) possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% di quanto investito. È fissato, per le persone giuridiche, un limite quantitativo massimo all'investimento deducibile dalla base imponibile di euro 1.800.000 annui e, così come per le persone fisiche, è richiesto il mantenimento dell'investimento per almeno 3 anni.

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente nelle sopra citate tipologie di società.

L'eventuale eccedenza di detrazione, nel caso di incapienza, può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei successivi anni d'imposta ma non oltre il terzo.

In caso di cessione, anche parziale, delle partecipazioni nel capitale sociale delle sopra citate società prima dei tre anni, la decadenza dai benefici fiscali sopra descritti. In tal caso l'investitore dovrà restituire quanto detratto in termini d'imposta nei precedenti esercizi, maggiorato degli interessi legali.

- **Informazioni relative alle deroghe al diritto societario e quelle al diritto fallimentare per le start-up innovative e PMI innovative previste dagli artt. 26 e 31 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179**

Deroghe al diritto societario:

L'art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative. Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 ("Investment Compact"), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso tali deroghe anche alle PMI innovative.

Tali deroghe corrispondono, in sintesi, alle seguenti:

- facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo;
- facoltà di utilizzare anche per le start-up e PMI innovative (ed attualmente anche per tutte le PMI, anche non innovative) costituite in forma di società a responsabilità limitata istituti tipici delle società per azioni, ossia, in particolare:
 - a) possibilità di creare, nel proprio atto costitutivo, categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, di determinare liberamente il contenuto delle varie categorie;
 - b) possibilità di creare, nel proprio atto costitutivo, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
 - c) possibilità per le quote di partecipazione di costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali di equity crowdfunding, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
 - d) possibilità di derogare al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali;
- possibilità che l'atto costitutivo possa prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (ma con l'esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci).

Deroghe al diritto fallimentare (per le sole start-up innovative):

L'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012 stabilisce che, in caso di crisi d'impresa, la start-up innovativa non sia soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (procedura prevista in caso di cd. "crisi da sovra indebitamento").

Il legislatore ha, quindi, escluso l'assoggettabilità delle start-up innovative alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.

La composizione e la gestione della crisi d'impresa di una start-up innovativa si risolve quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n.3 del 27 gennaio 2012, uno strumento che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra sulla perdita di capacità dell'imprenditore – diversamente da quanto avviene nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali – bensì sulla separazione del patrimonio societario riservato ai creditori.

- Informazioni relative ai contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR

Il soggetto che intende condurre un'offerta di strumenti finanziari tramite un portale autorizzato per la raccolta di capitali on-line deve includere tra la documentazione relativa all'offerta anche un business plan redatto con criteri il più possibile rispondenti ai formati e ai principi comunemente accettati al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ad un investimento razionale.

Generalmente i contenuti tipici di un business plan sono i seguenti:

- descrizione sintetica del progetto ed illustrazione del tipo di impresa che sta portando avanti l'iniziativa imprenditoriale;
- curriculum vitae dell'imprenditore e del management (esperienze pregresse e ruolo nell'iniziativa);
- analisi del mercato potenziale e di riferimento, caratteristiche della concorrenza e identificazione di punti di forza e di debolezza, posizionamento competitivo, quote di mercato;
- descrizione della fattibilità tecnica del progetto;

- fattibilità economico-finanziaria ed indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (per investimenti tecnici, immateriali e per finanziare l'avviamento della società e il capitale circolante) e del relativo mix di strumenti di copertura;
- redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio che possono influenzarla negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali;
- indicazione degli investitori già coinvolti nel supporto del progetto;
- programma di sviluppo cronologico delle fasi principali del progetto e delle relative attività, con dettaglio delle risorse coinvolte.

Il Regolamento di un OICR è il documento che descrive le regole cui l'OICR si deve attenere.

Nel documento sono generalmente evidenziati gli scopi del fondo, la politica di investimento, la durata del periodo di investimento e la durata del fondo, le modalità del calcolo del valore delle quote del fondo, la banca depositaria, nonché le regole di funzionamento del fondo.

Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (adottato con Il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015) al TITOLO V - CAPITOLO I, fissa i criteri generali e il contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento. Agli stessi principi di redazione deve attenersi anche lo statuto di un OICR, in particolare, di una SICAF o di una SICAV, che sono gli altri due tipi di OICR previsti nel nostro ordinamento assieme ai fondi comuni di investimento.

- Informazioni relative al diritto di recesso previsto per gli investitori e le relative modalità di esercizio

Gli investitori diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori di cui all'art. 24 del Regolamento Consob, hanno il diritto di recedere dall'investimento entro sette giorni dall'ordine.

Il recesso è esercitato tramite comunicazione telematica all'indirizzo e-mail: doorway@doorwayplatform.com.

L'investitore non professionale ha inoltre il diritto di revocare l'ordine ogni qual volta sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale riguardante le informazioni esposte sul Portale che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. A tal proposito, la normativa consente all'investitore non professionale di revocare l'ordine entro sette giorni dall'avvenuta scoperta, tramite comunicazione telematica all'indirizzo e-mail: doorway@doorwayplatform.com.

Ove a seguito di una revoca l'investitore non professionale decida poi di aderire nuovamente, è garantito comunque allo stesso il diritto di recesso sopra citato, nei sette giorni dal nuovo ordine.